



CORTE D'APPELLO DI CATANIA  
*Seconda Sezione Civile*

La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:

Dott. Nicolò Crascì

Presidente

Dott.ssa Claudia Cottini

Consigliere rel.

Dott.ssa Maria Angela Galioto

Giudice onorario ausiliario

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.10.2024 nella causa civile iscritta al n. 1174/2024 R.G.A.C.C.,

Letti gli atti,

Vista, in particolare, l'istanza della appellante [REDACTED] di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nella parte in cui la si condanna (altresi) al pagamento degli *“interessi, da calcolarsi ex art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data di proposizione della domanda giudiziale al soddisfo”*,

Ritenuta, quantomeno nella presente sede sommaria di giudizio, la manifesta fondatezza del proposto appello, per gli effetti di cui all'art. 283 c.p.c.,

Che erronea appare (come la stessa parte appellata ha preannunziato di voler far valere mercè proposizione di appello incidentale) la prodromica affermazione del primo giudice che l'obbligo di indennizzo a carico dell'assicuratore abbia natura di debito di valuta: errore di cui pedissequo corollario appare che sia stata – al di là di quanto affermato da Cass. III 61/2023 – la statuizione fatta oggetto di impugnazione, Che isolato appare, realmente, l'arresto di Cass. III 61/2023, e smentito anche dalla successiva giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. III 19063/2023, *“L'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione; la relativa determinazione non è in nessun modo automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche*

*in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. Coerentemente a tali premesse, l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (D.Lgs. n. 231 del 2002), dopo aver stabilito che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale", ha cura di precisare che le medesime disposizioni "non trovano applicazione per (i) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno". Tutte le volte, infatti, in cui il giudice provvede alla liquidazione di un danno, la circostanza che abbia ritenuto di utilizzare uno specifico criterio di liquidazione degli interessi "compensativi" a preferenza di un altro non attiene più all'applicazione dell'art. 1284 c.c. bensì all'applicazione dell'art. 1223 c.c. (ed eventualmente dell'art. 1226 c.c.): ossia a regole che, nel presiedere al procedimento di liquidazione del danno, vincolano il giudice unicamente alle risultanze degli elementi di prova destinati ad attestare l'entità del danno effettivamente subito dal danneggiato").*

Che detta istanza di sospensione merita dunque di essere accolta,

P Q M

In accoglimento della relativa istanza, sospende gli effetti esecutivi della sentenza impugnata nella parte in cui condanna (altresi) l'odierna appellante [REDACTED] al pagamento degli "interessi, da calcolarsi ex art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data di proposizione della domanda giudiziale al soddisfo".

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, camera di consiglio del 21.X.2024.

Il Presidente  
(Dr. Nicolò Crascì)